

REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

che stabilisce nuove misure transitorie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il periodo fissato nell'articolo 90 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1991 con il regolamento (CEE) n. 3836/90 del Consiglio (1);

considerando che parte della produzione di carni bovine non può essere assorbita dal mercato spagnolo a motivo della scarsa domanda interna di tali prodotti e può essere smerciata soltanto con difficoltà su altri mercati, tenendo conto del tempo necessario per l'adeguamento delle strutture commerciali all'apertura dei mercati; che tale situazione ha creato difficoltà economiche per i produttori spagnoli a causa del grave deterioramento dei prezzi da essa provocato da vari mesi; che queste difficoltà sono sufficientemente gravi da giustificare l'adozione di misure transitorie per migliorare la situazione di mercato nel settore delle carni bovine in Spagna;

considerando che, per essere efficaci, le misure transitorie devono assumere la forma di acquisti di intervento a prezzi prestabiliti, concernenti tutti i prodotti del settore delle carni bovine e realizzati nel rispetto delle condizioni stabilite al titolo I, sezione I e ai titoli II e III del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (2); modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1792/91 (3); che ai fini del graduale adattamento del mercato spagnolo alle condizioni del mercato comunitario è opportuno stabilire un nesso tra il prezzo di acquisto e il prezzo massimo fissato nel quadro del normale regime di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 15 luglio al 14 settembre l'organismo di intervento spagnolo figurante nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 859/89 procede all'acquisto, limitatamente ad un quantitativo massimo di 8 000 t, di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori di bovini adulti, descritti nell'allegato III dello stesso regolamento.

2. Per ogni periodo di presa in consegna del quadro del regime di acquisto mediante gara di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 859/89, il prezzo di acquisto è fissato per 100 kg di carcasse o mezzene di categoria A e di qualità R3 ad un importo pari al prezzo massimo, aggiudicato nelle procedure di gara ridotto di 2 ecu. Il prezzo delle altre qualità ammissibili si ottiene mediante l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegato IV del citato regolamento.

3. I prezzi dei quarti anteriori e posteriori sono derivati dal prezzo della carcassa mediante l'applicazione rispettivamente dei coefficienti 0,80 e 1,20 per il taglio diritto e 0,75 e 1,25 per il taglio detto « pistola ».

4. L'organismo di intervento spagnolo acquista i prodotti offerti alle condizioni stabilite al titolo I, sezione I e ai titoli II e III del regolamento (CEE) n. 859/89.

5. Il pagamento dei prodotti acquistati dall'organismo di intervento è effettuato tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo al giorno della presa in consegna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

(3) GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 31.